

IN BREVE n. 024-2016
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: maggio 2016

Aggiornato: 14 giugno 2016

Prossimo aggiornamento: 13 luglio 2016

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)	99,7
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+ 0,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	- 0,4
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	- 0,5

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 14.06.2016 per il mese di maggio 2016

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100 Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	Base di riferimento: 2015 = 100 Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7							
%	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4							

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - MAGGIO 2016

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a 99,7 %. A maggio il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2015 è pari a **0,625000%**, cioè limitato ancora al tasso fisso (quinto mese consecutivo!). Ciò perché l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'Istat non è aumentato. Siamo ancora in piena deflazione, anche se in attenuazione. Tra le città si riduce la diffusione della deflazione, ma 18 grandi città vedono cali tendenziali dei prezzi (in aprile erano 21). A Milano la flessione maggiore: -1%.

TASSA ANNUALE ORDINISTICA - NON PREVEDERE NON SIGNIFICA ESCLUDERE

Non è la prima volta che viene proposta e chiesta una riduzione della tassa annuale ordinistica per i medici e gli odontoiatri anziani che pur non esercitando più la professione non si vogliono cancellare dall'Ordine per lo spirito di appartenenza alla categoria, ma sempre viene detto un secco «no», ma con quali motivazioni?

Le normative che regolano l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Ordine professionale parlano solo che il Consiglio «stabilisce una tassa annuale» non definendo né escludendo eventuali differenziazioni, anzi in una proposta che doveva prevedere precisazioni inerenti alla legge istitutiva con lo scopo di chiarire vari punti ed evitare discussioni postume, era inserita a chiarimento anche la possibilità da parte dei Consigli ordinistici di stabilire la «tassa annuale - anche diversificata-».

Ora giustamente una riduzione si presenta più che mai opportuna anche per i primi anni di professione.....

La Federspev (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove) torna a chiedere un riconoscimento agli anziani e un aiuto ai giovani...

Leggi

IN ALLEGATO A PARTE - Ecco perché la riduzione della tassa annuale all'Ordine dei medici si potrebbe fare - a cura di Marco Perelli Ercolini (vice presidente vicario Feder.S.P.eV.) (documento 126)

NUMISMATICA - NUOVO CONIO

Zecca Italiana 2016

- 2 Euro Italia 2016 Proof - 550° Anniversario della Scomparsa di Donatello € 35,00

Zecca Italiana 2016

- 10 Euro Ag Proof - Enzo Ferrari - Serie Europa Star Programme € 77,00

Zecca Italia 2016

- 2 Euro Proof"2200° Anniversario Morte Tito Maccio Plauto" € 35,00

CONTROLLI FISCALI – ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO

Con la circolare n.95 del 7.06.2016 l'Inps da chiarimenti sull'applicazione delle esenzioni alla reperibilità (dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19). per determinate situazioni patologiche, nel settore privato (esclusione dei lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps e lavoratori del settore pubblico).

In particolare:

LISTA DI RIFERIMENTO PER SITUAZIONI PATOLOGICHE CHE INTEGRANO IL DIRITTO ALL'ESONERO DELLA FASCE DI REPERIBILITÀ:

- sindromi vascolari acute con interessamento sistemico
- emorragie severe /infarti d'organo
- coagulazione intravascolare disseminata e

- condizioni di shock – stati vegetativi di qualsiasi etiologia
- insufficienza renale acuta
- insufficienza respiratoria acuta anche esclusione su base infettiva (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica)
- insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute), ischemica (infarto acuto), meccanica (defaillance acuta di pompa) e versamenti pericardici
- cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto
- gravi infezioni sistemiche fra cui aids conclamato
- intossicazioni acute ad interessamento sistemico anche di natura professionale o infortunistica non Inail (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, etc.)
- ipertensione liquorale endocranica acuta
- malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto
- malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in tso

- neoplasie maligne, in.
 - trattamento chirurgico e neoadiuvante
 - chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze
 - trattamento radioterapico
- sindrome maligna da neurolettici
- trapianti di organi vitali
- altre malattie acute con compromissione sistemica (*a tipo* pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite, ect...) per il solo periodo convalescenziiale
- quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o trattamenti diversi (*a tipo* trattamento interferonico, trasfusionale)

Inoltre i datori di lavoro, nell'ambito dei controlli medico legali richiesti all'Istituto nei confronti dei lavoratori dipendenti assenti per malattia, sono tenuti ad escludere gli attestati telematici che riportino valorizzati i citati campi riferiti a "terapie salvavita" e "invalidità".

Pur ribadendo l'impossibilità per i datori di lavoro di utilizzare, nelle ipotesi sopracitate, di richiedere visite mediche di controllo domiciliare, tuttavia possono sempre segnalare, mediante il canale di posta PEC istituzionale, alla Struttura Inps territorialmente competente possibili eventi per i quali ravvisino la necessità di effettuare una verifica e sarà cura dell'Inps valutare, mediante il proprio centro medico legale l'opportunità o meno di esercitare una azione di controllo, con comunicazione al datore di lavoro richiedente.

Nella circolare viene ricordato che il fatto che venga meno l'onere della reperibilità non esclude la possibilità per l'Inps di effettuare controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità della prognosi.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.95 del 7.06.2016 (documento 127)

NEL PUBBLICO IMPIEGO RESTA IN VIGORE IL VECCHIO ARTICOLO 18

Per la Corte di Cassazione sez. Lavoro (sentenza n.11868 pubblicata il 9 giugno) per lo statale in caso di licenziamento illegittimo scatta la reintegra al posto di lavoro e non la sola tutela risarcitoria o indennitaria. Sentenza peraltro in contrapposizione a una precedente sentenza n. 24157 depositata

il 26 novembre 2015 che aveva stabilito che il nuovo testo dell'art. 18 Legge 300/1970, per espressa disposizione del D.Lgs. 165/2001, si applicava anche al pubblico impiego "contrattualizzato". In base alla recente sentenza, dunque, la legge Fornero non si applica ai lavoratori pubblici, per i quali vige l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, finché non sarà fatto un chiarimento dalle Sezioni Unite della Cassazione o emessa una nuova norma di armonizzazione tra settore privato e pubblico. Ricordiamo solo le differenti modalità di accesso al lavoro tra pubblico e privato.....

ENPAM - ONLINE IL MODELLO D PER I REDDITI LIBERO PROFESSIONALI

Dal giorno 16 cm i medici e gli odontoiatri che hanno avuto nel 2015 redditi da libera professione possono compilare il modello D on line.

Il modulo elettronico per la dichiarazione è reperibile nell'area riservata del sito della Fondazione ENPAM: <https://www.enpam.it/>.

Ricordiamo che sono soggetti a contribuzione tutti i redditi netti (cioè tolte le spese per la produzione) da libera professione non già sottoposti ad altra contribuzione previdenziale e specificatamente:

- a. i redditi di lavoro autonomo svolto in forma individuale e associata;
- b. gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e contratti di cointeressenza;
- c. le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- d. i redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, processi e formule;
- e. i redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività intramoenia e delle attività libero professionali ad essa equiparate ai sensi della normativa vigente;
- f. i redditi derivanti dalla partecipazione nelle società disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile che svolgono attività medica-odontoiatrica o attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della professione;
- g. i redditi da collaborazione, da contratti a progetto, di lavoro autonomo occasionale se connessi con la competenza professionale medica- odontoiatrica;
- h. i redditi percepiti per incarichi di amministratore di società o enti la cui attività sia oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della professione medica e odontoiatrica.

Ricordiamo che i pensionati Enpam, avendo cessata la contribuzione della quota A del Fondo generale, non godono della franchigia legata alla contribuzione; inoltre l'aliquota ridotta in base all'articolo 18, comma 11 del DL 98/2011 convertito in legge 11/2011 è pari al 50% dell'aliquota ordinaria e precisamente il 7,25% sul reddito libero professionale (al netto delle spese sostenute per produrlo) fino a 100.323,52 euro; sugli importi residui, oltre questo tetto, va versato l'1%.

Gli ospedalieri hanno l'obbligo di dichiarare i redditi per l'attività intramoenia e più specificatamente anche i redditi per le attività libero professionali equiparate alle prestazioni intramurarie (es. intramoenia allargata, prestazioni per ridurre le liste certificazione unica di attesa, prestazioni aggiuntive in carenza di organico ecc.), peraltro specificati nella certificazione unica al punto 4 della CU.

P.A. - STOP AL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE I LIMITI DI ETÀ'

Per la Consulta è legittimo il provvedimento che elimina il trattenimento in servizio oltre i limiti di età (sentenza 133/2016 che respinge tutte le censure mosse dai giudici rimettenti - Tar Lombardia, Emilia Romagna, Lazio oltre il Consiglio di Stato): "la finalità di ricambio generazionale rientra nell'ambito delle legittime finalità di politica del lavoro che non dà seguito a discriminazioni in base all'età".

Viene ribadito: "l'eliminazione del trattenimento in servizio a portato a compimento un percorso già avviato, per agevolare, nel tempo, il ricambio generazionale e consentire un risparmio di spesa, anche con riguardo all'amministrazione universitaria, in attuazione dei principi di buon andamento ed efficienza dell'amministrazione, senza alcuna lesione dell'affidamento".

Dunque, nella P.A. tutti in pensione al compimento dei 65 anni di età.

Ricordiamo come in precedenza al compimento del 65esimo anno di età il pubblico dipendente, a domanda, aveva il diritto al trattenimento in servizio per ulteriori due anni; poi il diritto si trasformò in semplice facoltà dell'amministrazione, il tutto cancellato col decreto legge n.90/2014, convertito in legge n.11 l'11 agosto 2014.

CASSA PREVIDENZA COMMERCIALISTI – BOCCIATO IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

La Corte di cassazione con la sentenza n.12338 del 15 giugno 2016

(<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20160616/snciv@sL0@a2016@n12338@tS.clean.pdf>)

ha bocciato il provvedimento sul contributo di solidarietà della Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti: pur nella sua autonomia la cassa non dovrebbe incidere sulle pensioni in essere: la Cassa sono vincolate ai diritti acquisiti. Per i giudici di legittimità la previsione della legge di Stabilità 2014 comma 488 non è sufficiente per giustificare la scelta.

BLOCCO PEREQUAZIONE PENSIONI - I GIUDICI DI MILANO RIMANDANO ALLA CORTE COSTITUZIONALE

In Brevia 18 avevamo riportato la notizia che i giudici di Milano avevano accolto un ricorso contro lo stop alla rivalutazioni delle pensioni e avevano rimandato alla Corte Costituzionale la decisione sulla legittimità delle misure dal 2012 in poi.

Ecco la sentenza:

IN ALLEGATO A PARTE - TRIB. MILANO Sentenza di remissione (documento 128)